

Mediazione Civile: il Consiglio di Stato non sospende il D.M. 180 e rinvia al T.A.R. per la fissazione dell'udienza di merito

Mediazione Civile: il Consiglio di Stato non sospende il D.M. 180 e rinvia al T.A.R. per la fissazione dell'udienza di merito

E' stata pubblicata nel pomeriggio odierno l'ordinanza n. N. 00607/2014 REG.PROV.CAU con la quale la quarta sezione (in sede giurisdizionale) del Consiglio di Stato ha così statuito: "Accoglie l'appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l'effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm."

L'ordinanza trova la sua genesi nell'impugnativa promossa dall' Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana – Oua contro il Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico nonché controAdr Center s.p.a, Associazione avvocati per la mediazione Associazione italiana dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Unione nazionale giovani dottori commercialisti, Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze, Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno; Associazione degli avvocati romani e Associazione Agire e informare, Unione nazionale camere civili (Uncc), per ottenere la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 04872/2013, resa tra le parti, concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi.

Scorrendo l'intero provvedimento con attenzione si legge prima del P.Q.M. "le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l'appello e disporre la sollecita fissazione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo"

L'oggetto di tale impugnativa era il D.M. 180/2011 attuativo del D.lg. 28/2010 in materia di mediazione civile e commerciale.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di dovere accogliere l'appello LIMITATAMENTE ad un vaglio nel merito delle questioni sottoposte, senza sospendere il D.M. 180/2011, meno che mai il successivo D.M. 145/2012 (che non è mai stato oggetto di impugnativa).

Non appena la notizia della pubblicazione dell'ordinanza è stata resa nota, l'associazione degli avvocati romani ha diramato un comunicato stampa a firma dell' avv. Fabrizio Bruni dal titolo: "Il Consiglio di Stato accoglie e sospende la mediazione obbligatoria – Ordinanza Consiglio di Stato n. 607/2014" a prescindere dal titolo inesatto, ma che nella logica della comunicazione ha un suo fine ovvero quello di attrarre il potenziale lettore, quello che desta inquietudine è l'attacco del pezzo:

"Da oggi non si deve presentare l'istanza di mediazione per alcun tipo di giudizio" spero per l'autore che si sia trattato di un refuso di qualche articolo risalente al dicembre 2013 quando la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale, per eccesso di delega, il vecchio testo del d.lgs. 28/2010, in tal caso si tratterà di errore scusabile ma nell'ipotesi in cui non si tratti di refuso la circostanza assume una gravità enorme che fa sorgere una serie di quesiti:

Come può un legale come l'avv. Bruni che ha seguito la vicenda mediazione fin dal suo nascere non sapere che la vexata quaestio non aveva ad oggetto la condizione di procedibilità, reintrodotta dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013, ma il suo decreto attuativo?

Come si può fornire una notizia palesemente infondata conscio e consapevole della inesattezza della medesima?

Spero che qualcuno sia in grado di fornire una risposta a queste domande, concludo con una riflessione: per cultura personale ho sempre accettato il confronto tra opposti modi di vedere le cose, purché il confronto si basasse sull'onestà intellettuale dei miei interlocutori, nel caso de quo dopo circa quattro anni di confronti/scontri inizio a nutrire qualche dubbio sull'onestà intellettuale di qualcuno che, forse, vuole cavalcare il dissenso di una categoria con slogan inadeguati.